



## **SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI**

### **Segreteria Nazionale**

Via Tagliamento nr. 9 - 00198 - Roma

Mail: [segreteriaNazionale@sinafi.org](mailto:segreteriaNazionale@sinafi.org)

Cell. 3292605371

**Oggetto:** “Cassetto contributivo” e sistema di rilevazione contributiva.

**AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**

**VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi**

**Ufficio Relazioni Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali**

**Sezione Relazioni Sindacali**

**R O M A**

Tramite PEC

Con circolare I.N.P.S. n. 26 del 13 febbraio 2019 il citato Istituto di previdenza ha, tra le altre cose, comunicato:

- *“il definitivo superamento dell’utilizzo del modello PA04 o di ogni altra analoga certificazione precedentemente utilizzata dai datori di lavoro in occasione del collocamento a riposo del dipendente”;*
- *“la nuova procedura di liquidazione delle pensioni, partendo dalla banca dati delle posizioni assicurative, alimentata automaticamente dalle informazioni certificate dalle amministrazioni pubbliche che pervengono in Istituto attraverso i flussi Uniemens–ListaPosPa, realizza l’interdipendenza tra la posizione giuridico-retributiva e contributiva degli iscritti e la gestione delle prestazioni pensionistiche”;*
- *“per il personale dell’Esercito, Marina, Aeronautica, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria, è previsto l’utilizzo della nuova procedura per la liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale che cesserà dal servizio con decorrenza **1° aprile 2019**”;*
- *“pertanto, a decorrere dalla predetta data, anche per il suddetto personale la liquidazione dei trattamenti pensionistici dovrebbe avvenire sulla base delle informazioni contenute nel conto assicurativo dell’iscritto, superando definitivamente l’utilizzo del modello PA04”.*

Al riguardo, questa Organizzazione sindacale è stata investita della tematica da numerosi iscritti, i quali sostengono che il proprio estratto contributivo, visionabile sul sito I.N.P.S. nell'area personale dedicata, tra gli altri, anche a tutti gli appartenenti al Corpo, continua ad essere ancora incompleto.

Ciò, a volte, si riscontra anche per chi è prossimo alla maturazione dei requisiti per il collocamento in congedo e, di conseguenza, destinatario, a breve, del trattamento pensionistico.

Si chiede pertanto di sapere:

- se sussistano ancora criticità circa tempi e modalità di aggiornamento della posizione contributiva del personale;
- quali siano le misure organizzative adottate dall'Amministrazione per consentire il tempestivo completamento del "cassetto contributivo" (estratto contributivo sul sito I.N.P.S.), soprattutto per il personale prossimo al collocamento in congedo, atteso che le stesse impattano, in modo significativo, sulla possibilità o meno che il personale riceva il trattamento di quiescenza in misura corretta e senza soluzioni di continuità rispetto al trattamento stipendiale percepito in servizio;
- se vi siano potenziali profili di criticità per il personale nel passaggio al nuovo sistema di calcolo del trattamento pensionistico sulla base delle informazioni contenute nel conto assicurativo dell'iscritto, stante l'incompletezza dei dati attualmente registrata.

Peraltro, il problema della mancata possibilità per il personale del Corpo, di acquisire i propri dati contributivi dall'Amministrazione o dall'Ente di Previdenza, indispensabili per il calcolo della misura pensionistica che percepirà, nonché oggettivamente utili per effettuare delle valutazioni circa l'opportunità o meno di rimanere in servizio, è noto da tempo, genera un forte malcontento tra il personale e crea disparità di trattamento rispetto alla generalità degli appartenenti al comparto ed agli altri lavoratori dipendenti in genere.

Si ritiene, al riguardo, di dover doverosamente evidenziare che in materia, come sancito anche dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8604/2016, emessa nei confronti dell'I.N.P.S.:

- *vige un generale obbligo di "comunicare all'assicurato che ne faccia richiesta, i dati relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica";*
- *"al di là della specifica richiesta dell'interessato diretta ad ottenere la certificazione dell'Istituto, ..., l'affidamento di un iscritto all'ente previdenziale pubblico merita comunque tutela";*
- *"il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni limitandone l'attività legislativa e amministrativa";*
- *"la pubblica amministrazione è gravata - anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (Cass., 10 dicembre 2002, n. 17576) dell'obbligo di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi indisponibili, fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative. Informazioni di tale natura devono ritenersi*

*non conformi a correttezza, in quanto rese da enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, nonché incidenti su interessi al conseguimento e godimento di beni essenziali della vita, come quelli garantiti dall'art. 38 Cost.”.*

Certi di un tempestivo e non più rinviabile intervento risolutivo sulla tematica ed in attesa di un cortese cenno di riscontro, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Roma 30 marzo 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Eliseo Taverna

Handwritten signature of Eliseo Taverna in cursive script.